

Progetto “Strengthening of the Italian Research Infrastructure for Metrology and Open Access Data in support to the Agrifood” (METROFOOD-IT)

MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1

Codice progetto MUR: IR0000033 – CUP UNINA: I83C22001040006

– CUI F00876220633202300092

Responsabile scientifico del progetto: Prof.ssa Paola Adamo (paola.adamo@unina.it)

Responsabile amministrativo: Dott.ssa Annamaria Solimeno (asolimen@unina.it)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Fornitura di uno Spettrometro di Massa ad Alta Risoluzione (HRMS) con software 4.0 presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'ambito del progetto "Strengthening of the Italian Research Infrastructure for Metrology and Open Access Data in support to the Agrifood" (METROFOOD-IT) Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 Codice progetto MUR: IR0000033 – CUP UNINA: I83C22001040006.

Sommario

Art. 1	2
ART. 2	3
Art. 3	5
Art.4	5
4.1 SERVIZIO DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO OPERATIVO DELLE APPARECCHIATURE ...	5
4.2 ASSISTENZA IN GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE	6
Art. 5	9
Art. 6	9
ART. 7	10
Art. 8	10
Art. 9	10
Art. 10	11
Art. 11	11
Art.12	12
Art. 13	13
Art. 14	14
Art. 15	14
ART. 16	14
Art. 17	14
Art. 18	14
Art. 19	15

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura, l'installazione ed il collaudo di un uno Spettrometro di Massa ad Alta Risoluzione (HRMS) con software 4.0 per la caratterizzazione di micronutrienti e metaboliti alimentari mediante analisi targeted e untargeted. In particolare si tratta di uno Spettrometro di Massa a filtro quadrupolare accoppiato ad un detector FT-MS basato sulla nuova tecnologia Orbitrap che garantisce valori di Risoluzione fino a 120.000 misurata a m/z 200, la capacità di lavorare in polarity switching permettendo scansioni complete alternate in modalità ioni positivi e ioni negativi in un tempo di 0.7 secondi a risoluzione fissata (60.000 FWHM) e un'accuratezza di massa inferiore a 1ppm, con sistema di infusione "Internal Calibrant" e la velocità di scansione è fino a 22 Hz., nell'ambito del progetto "Strengthening of the Italian Research Infrastructure for Metrology and Open Access Data in support to the Agrifood" (METROFOOD-IT) Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, Codice progetto MUR: IR0000033 – CUP UNINA: I83C22001040006

Per la fornitura è prevista la prestazione dei seguenti servizi connessi:

1. Servizio di "Consegna, installazione, configurazione, formazione ed avvio operativo delle apparecchiature fornite", da erogarsi in conformità alle modalità indicate dal presente Capitolato;

2. Servizio di "Gestione in garanzia delle apparecchiature", da erogarsi in conformità alle modalità indicate dal presente Capitolato;

Il Fornitore, assumendo verso l'Amministrazione il ruolo di "fornitore chiavi in mano", dovrà garantire la completezza e l'omogeneità della fornitura stessa, indipendentemente dalla eterogeneità delle componenti delle apparecchiature base e delle Opzioni previste dalla fornitura. La fornitura dovrà conformarsi ai requisiti di seguito indicati:

- ciascuna apparecchiatura dovrà essere consegnata presso le sedi indicate ed avviata al funzionamento;
- tutta la fornitura dovrà risultare conforme ai requisiti riportati nel presente Capitolato e negli elaborati di gara;
- per ciascuna apparecchiatura dovrà essere fornita una copia digitale della manualistica tecnica completa, edita dal produttore; la documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.

Le attrezzature oggetto del presente Capitolato dovranno essere consegnate, installate e conforme agli elaborati tecnici presso l'unità Operativa del progetto METROFOOD-IT:

UniNA1, Authenticity, Traceability and Nutritional Quality of Agrifood, Department of Agricultural Sciences, Via Università, 133 – 80055, Portici (Napoli), Parco Gussone Ed.84. Contact person: Prof. Paola Adamo (paola.adamo@unina.it).

Art. 2

DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- 1) dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- 2) dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 3) dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;
- 4) dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 5) dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- 6) dal vigente PIAO nel quale è ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- 7) dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- 8) dal vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel PIAO di Ateneo;
- 9) dalle disposizioni contenute nel "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale" stipulato tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli (sottoscritto dal Rettore in data 10/12/2021);
- 10) dalla legge 120/2020 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni)";
- 11) dalla legge 108/2021 di "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni Bis)";
- 12) dal Regolamento UE 2021/241 che stabiliscono tutte le misure dei Piani Nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR);
- 13) dal Regolamento UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Regolamento Delegato UE 2139/2021 che integra il regolamento UE 2020/852 – Circolare del 13 ottobre 2022, n.33 della Ragioneria dello Stato relativa alla Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH;
- 14) dai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- 15) dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- 16) dalla Circolare MEF 29 giugno 2022, n. 27 che definisce gli obblighi di monitoraggio per gli interventi PNRR;

- 17) dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
18) da ogni altra disposizione vigente, applicabile alla fornitura in oggetto.

Art. 3

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecnico-funzionali richieste per gli strumenti da fornire sono riportate nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato (**AII. 1**).

Gli strumenti devono intendersi forniti in opera/installati prevedendo altresì il collegamento degli stessi alle reti impiantistiche predisposte nell'edificio di consegna.

La fornitura dovrà essere compresa di garanzia, specificando il periodo e le condizioni della stessa. Il materiale fornito dovrà essere nuovo di fabbrica e allo "stato dell'arte" per l'attuale tecnologia, con possibilità di eventuali implementazioni e potenziamenti futuri.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dalle presenti specifiche tecniche, per poter essere consegnata finita e perfettamente funzionante, secondo la migliore e più recente tecnologia.

Tutti i materiali e le apparecchiature fornite devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate.

La fornitura dovrà essere certificata in conformità alle norme vigenti.

La stessa dovrà essere installata oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo la buona regola d'arte, intendendosi con tale denominazione l'osservanza di tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori. Ferme le specifiche minime, la strumentazione acquisita dall'aggiudicatario sarà comprensiva delle migliorie e delle caratteristiche opzionali proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art.4

DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

4.1 SERVIZIO DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO OPERATIVO DELLE APPARECCHIATURE

Tutti i sistemi oggetto della presente gara devono essere consegnati, resi operativi e validati a completo carico dell'operatore economico, sotto il coordinamento del Responsabile Scientifico del progetto e in modo da soddisfare tutte le specifiche del presente Capitolato e degli elaborati di gara.

La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire entro e non oltre **120** (centoventi) giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo a quello della stipula del contratto. L'Università si riserva di avviare la fornitura in via d'urgenza a seguito dell'aggiudicazione nelle more della stipula del

contratto. In tal caso il pagamento del corrispettivo potrà avvenire solo dopo la firma del contratto.

Tali attività sono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano terra o piani superiori", posa in opera, installazione delle apparecchiature e delle opzioni, prima accensione e verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.

Prima della consegna, l'operatore economico deve prendere contatto, con la sede oggetto della fornitura per concordare i dettagli logistici con i seguenti responsabili:

- Authenticity, Traceability and Nutritional Quality of Agrifood, Department of Agricultural Sciences, Via Università, 133 – 80055, Portici (Napoli) Parco Gussone Ed.84 prof.ssa Paola ADAMO (paola.adamo@unina.it)

Dopo la consegna, andrà effettuata l'installazione e la messa in esercizio. L'operatore economico dovrà provvedere allo smaltimento completo del materiale di risulta (gli imballaggi ecc), a propria cura e spese, come onere compreso nel prezzo di fornitura. Le apparecchiature acquisite dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso (hardware e software) anche su supporto informatico e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento dell'apparecchiatura (completa di tutti i componenti sia base che opzionali).

Per la consegna dovrà essere redatto dal Fornitore, un apposito "verbale di consegna e montaggio", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature e dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- La data ed il luogo dell'avvenuta consegna e del montaggio;
- L'oggetto della fornitura;
- La data ed il numero dell'ordine (contratto ecc);
- I numeri di serie delle apparecchiature e degli eventuali elementi aggiuntivi;

La sottoscrizione del verbale da parte dell'incaricato del Fornitore e dell'Amministrazione concluderà le attività di "Consegna e Montaggio", permettendo l'avvio della successiva fase di "Configurazione ed Avvio Operativo".

4.2 ASSISTENZA IN GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE

Il fornitore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata di 24 (ventiquattro) mesi (o il maggior valore offerto in fase di gara) a partire dalla "data di accettazione della apparecchiatura", con le modalità ed i livelli di servizio indicati nel seguito del paragrafo, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell'apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione degli eventuali malfunzionamenti. Il servizio di gestione in

garanzia si intende comprensivo di tutte le parti, nonché di tutte le eventuali unità/componenti che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso. A seguito di un intervento di ripristino del malfunzionamento, l'eventuale reinstallazione del sistema operativo avverrà solo se quest'ultimo verrà messo a disposizione dall'Amministrazione al tecnico, al momento dell'intervento di ripristino del guasto relativo all'intervento. Il servizio di gestione in garanzia dovrà rispettare i livelli di servizio riguardanti:

L1: tempestività dell'intervento

Parametro	Tempo di intervento
Metrica	Unitaria
Valore di soglia	NBD
Modalità di misura	Descrizione: Il tempo di risposta viene calcolato dal momento dell'apertura della chiamata al Call Center o tramite l>alert/ la segnalazione/ la mail ricevuta), al momento in cui il Tecnico adibito all'intervento si presenta presso l'utente stesso. Nel caso sia necessario un intervento la richiesta dovrà essere processata dal Fornitore che, verificata la disponibilità dei tecnici con skills adeguati nella zona competente e la disponibilità delle scorte per l'intervento richiesto attiverà l'intervento del Tecnico. L'orario di arrivo al sito di installazione dell'apparecchiatura del Tecnico designato per l'intervento sarà comunicato telefonicamente e per email all'utente. Alla fine dell'intervento, il Tecnico compila e firma il "Verbale di Assistenza in garanzia"; tale rapporto è controfirmato e timbrato dalla Amministrazione contraente che ne tiene una copia, attestando così formalmente il lavoro eseguito e lo invia al RUP.

L2 – tempestività di risoluzione dei problemi/malfunzionamenti hardware e software

Parametro	Tempo impiegato per la risoluzione dell'inconveniente e la ripresa dell'operatività dello strumento. server
Metrica	Unitaria
Valore di soglia	5 gg lavorativi

Modalità di misura	Descrizione: Il tempo di risoluzione viene calcolato dal momento in cui il Tecnico adibito all'intervento si presenta presso l'utente a quello in cui il problema viene risolto. Alla fine dell'intervento, il Tecnico compila e firma il "Verbale di Assistenza in garanzia"; tale rapporto è controfirmato dal tecnico dell'Amministrazione che ne tiene una copia, attestando così formalmente il lavoro eseguito e lo invia via email al RUP.
---------------------------	---

Per ogni intervento di assistenza in garanzia, ed al termine dello stesso, dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito "verbale di assistenza in garanzia", sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto della tipologia di intervento, delle attività svolte e dei livelli di servizio ottenuti

La sottoscrizione del verbale da parte dell'incaricato del Fornitore e dell'incaricato dell'Amministrazione, e l'invio via email al RUP concluderà le attività di "Assistenza in garanzia" per lo specifico intervento.

Art. 5

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura, l'installazione/posa in opera, verifica di conformità ed accettazione delle attrezzature oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguita entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata, ai sensi degli artt. 17 co. 8, 9 e 50 co. 6 del d. lgs. 36/2023 s.m.i., e dall'art. 8 della l. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76).

Art. 6

PENALI

Saranno applicate le seguenti penali:

Penalità per ritardo nella consegna: gli eventuali giorni di ritardo sono da intendersi come naturali, successivi e continui rispetto ai termini di rilascio al collaudo previsti. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura è applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Penalità per ritardo nella verifica di conformità/collaudo: per ogni giorno di ritardo nella verifica della regolare esecuzione (collaudo) è applicata una penale di euro 100,00 (cento/00).

Penalità per ritardi guasti e difetti di funzionamento rispetto a quanto previsto: per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di risoluzione del problema, secondo quanto previsto nel presente Capitolato, è applicata una penale pari ad euro 50,00 (cinquanta/00). È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Qualora la società aggiudicataria ritardi nell'eseguire le riparazioni, l'Amministrazione, indipendentemente da quanto sopra previsto, ha facoltà di far eseguire da terzi, dalla stessa scelti, le riparazioni, addebitando all'impresa le spese sostenute, procedendo altresì alla risoluzione del contratto.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legge n. 77/2021, secondo cui, oltre all'ipotesi di ritardato adempimento, lo stesso principio troverà applicazione altresì nei casi di inadempienza a quanto previsto dai commi 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile), 3-bis (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte) e 4 (mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzione di giovani e donne), dell'art. 47 del medesimo decreto, graduando la misura della penale giornaliera, tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, sulla gravità dell'inadempimento, per tutta la durata dello stesso fino al raggiungimento del suddetto ammontare complessivo.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterrà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

Art. 7

VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO

La verifica di conformità ed il collaudo della strumentazione oggetto della fornitura sarà effettuata entro i termini riportati al precedente articolo 4.

Qualora l'accertamento della regolare fornitura non risultasse positivo per uno o più elementi, la società sarà tenuta a sua cura e spese, a rimuovere gli elementi giudicati inadatti e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Al termine delle suindicate verifiche sarà emesso, entro 7 giorni a decorrere dal completamento della fornitura, il certificato di regolare fornitura.

Art. 8

BREVETTI E DIRITTO D'AUTORE

La società aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di uso di dispositivi o di adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto per invenzioni, modelli industriali e marchi), diritti d'autore ed in genere di privativa altrui. La società aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni legali, esperite nei confronti dell'Università in relazione alle apparecchiature fornite e ad i software concessi in uso, e quindi deve tenere indenne l'Università stessa dalle spese eventualmente sostenute per la propria difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. Resta fermo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 9

GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la "garanzia definitiva" di cui all'art. 117 del D. lgs. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fidejussione, con le modalità

indicate all'art. 106 del già menzionato decreto, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In ogni caso l'Università ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, oltre che nell'ipotesi di cui al precedente articolo 5, anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In ogni caso, per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 117 del D. lgs. 36/2023.

Art. 10

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, nella persona della dott.ssa Antonietta La Storia cat. D, avvalendosi del supporto scientifico della Commissione scientifica composta da: Prof.ssa Paola Adamo, Prof. Prof.ssa Paola Vitaglione e Prof. Marco Trifuoggi.

Art. 11

PAGAMENTI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi dell'art. 125 co. 1 del D. lgs. 36/2023., è prevista l'anticipazione del prezzo nel limite del 20% da corrispondere al fornitore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti

di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG ed il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione della positiva verifica di conformità. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Procedimento; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile del Procedimento;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accreditamento.

Art.12

SICUREZZA

Il fornitore è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a prendere visione dell'elaborato preliminare "Indicazioni e disposizioni per la stesura del DUVRI, documento unico di valutazione

dei rischi da interferenza – ex art.26, comma 3, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i.” ed a valutare, prima dell’inizio dell’appalto, l’esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell’Amministrazione mediante una proposta d’integrazione, da presentarsi prima della stesura del DUVRI definitivo e della stipula del contratto.

Art. 13

RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso art. 122 del D. lgs. 36/2023 l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell’art. 5 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e) annullamento dell’aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h) nell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell’impresa affidataria, l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del D. lgs. 36/2023;
- i) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell’esecuzione della fornitura;
- j) mancata adesione agli impegni di cui all’“Atto d’impegno” debitamente allegato al presente Capitolato.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall’art.4 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura alla verifica di conformità.

In tutte le ipotesi predette l’Università procederà ad incamerare l’intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei

confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 14 RECESSO

Trova applicazione l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui art. 120 del D. lgs. 36/2023.

Art. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

Art. 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui Comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 18 ASSICURAZIONE

Il Fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o alle strutture esistenti causati dallo svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento da responsabilità civili e penali, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti dell'Amministrazione e del personale da esso preposto al controllo ed alla verifica del servizio. Pertanto, il Fornitore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre polizze di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e contro i rischi inerenti alla gestione del servizio; la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna

del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Le polizze, ciascuna per un massimale di 0,5 milioni di euro, che il Fornitore si impegna a stipulare e a mantenere in vigore sono:

- per la responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'appaltatore), o a cose derivanti dall'esecuzione del presente appalto;
- per danni agli immobili, impianti ed attrezzature (ivi compresi danni subiti da apparecchiature e mezzi d'opera, per incendi, furti ed altri rischi simili).

Art. 19

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese di pubblicazione previste dal vigente quadro normativo relative alla procedura di gara, nonché tutte le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi.